Doppio sequestro per l'indebita detrazione tramite sconto in fattura

Si può procedere a sequestro o confisca sia del prodotto che del profitto del reato

/ Maria Francesca ARTUSI

Il reato di **indebita percezione** di **erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 316-*ter* c.p., prevede la responsabilità penale per chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Si tratta peraltro di una norma integrata dal c.d. decreto "Sostegni-ter" (DL 4/2022 convertito), che ha aggiunto il riferimento alle "**sovvenzioni**" nella condotta della fattispecie.

Il fatto può dunque riguardare anche il caso delle **detrazioni fiscali**, tramite **sconto in fattura**, attuate ai sensi del DL 34/2020 (decreto "Rilancio"), come nel caso della sentenza n. 37138 depositata ieri dalla Cassazione. Viene così confermato il sequestro preventivo delle quote sociali di due srl, nonché di una somma di più di 2 milioni e di un immobile sia nei confronti di una delle società coinvolte sia, per equivalente, in caso di incapienza, di beni e denaro presenti nel patrimonio delle persone fisiche indagate.

La contestazione era appunto quella di aver ottenuto **indebitamente**, mediante il meccanismo dello sconto in fattura, un **credito di imposta** di pari importo suscettibile di valutazione economica e cessione a terzi.

I difensori avevano, tuttavia, obiettato che, nel qualificare come prodotto del reato di cui all'art. 316-*ter* c.p. il credito di imposta, si finirebbe con il sovrapporre le nozioni di prodotto e profitto del reato, attesa l'identità di contenuto patrimoniale tra il credito di imposta conseguito dal fornitore dal cessionario e il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale ovvero il vantaggio economico (o meglio: il profitto del reato di indebita percezione ovvero l'agevolazione conseguita) da questi percepita mediante la compensazione.

La Cassazione, da un lato, ritiene che il reato in questione si consumi nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'**accredito** dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi.

Con riguardo al momento consumativo viene inoltre precisato che, con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è **già consumato** in quanto l'ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato e il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio.

Reato già consumato con il riconoscimento del credito d'imposta

D'altra parte, in relazione alla possibilità di procedere al sequestro sia del prodotto (consistente nel credito illecitamente creato) che del profitto (consistente nella cessione dello stesso), i giudici di legittimità richiamano quanto, già dal 1996, le Sezioni Unite penali hanno affermato su un piano generale. In tema di confisca, il **prodotto** del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il **profitto**, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il **prezzo**, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (così Cass. SS.UU. n. 9149/1996).

Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto **diretto e immediato** dell'attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l'attività illecita.

Il profitto comporta, invece, un **accrescimento** del **patrimonio** dell'autore del reato ottenuto attraverso l'acquisizione, la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (vantaggio economico di diretta derivazione del reato, come precisato da Cass. SS.UU. n. 31617/2015).

Prezzo, infine, è il **compenso** dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.

Dalla ricostruzione effettuata nelle motivazioni della sentenza in commento, appare allora evidente – secondo la Cassazione – che si può procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, dovendo **identificarsi**, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato e il profitto nella cessione dello stesso.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A VERNERO & PARTNERS TAX ...